

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 256/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23869** del registro di
segreteria

proposto da

R. N., nato a omissis il omissis e residente in omissis via omissis snc c.da
omissis (cod. fisc.:omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Giovanni Coscarella, del foro di Cosenza, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza via Galliano n. 27, digitalmente
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore:
studiolegale.coscarellamazza@pec.giuffre.it;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede centrale e
territoriale di Corigliano Rossano, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21,
rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente, come da procura
generale *ad lites*, dall'avv. Maria Teresa Pugliano (cod. fisc.:
PGLMTR57R43H501L), posta elettronica certificata:
avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Caterina

Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in

Catanzaro, via T. Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per la riassunzione

del giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di omissis, in funzione di

Giudice del Lavoro, con il ricorso del 7 giugno 2021, definito con sentenza n.

1849/2023 del 14 novembre 2023, con la quale il Tribunale ha declinato la

propria giurisdizione in favore del giudice contabile,

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato ai sensi del

d.P.R. n. 1092/1973, con la conseguente condanna dell'istituto previdenziale

al pagamento della somma spettante per legge, oltre agli interessi legali

maturati dal 1° ottobre 2008 ad oggi, e all'aggiornamento del trattamento

pensionistico privilegiato di prima categoria a vita, con decorrenza dalla

liquidazione della mensilità successiva alla sentenza.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile

Udito, nella pubblica udienza del 9 dicembre 2024, l'avv. Caterina Battaglia,

per l'INPS, che ha concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **ricorso**, depositato il 19 dicembre 2023, il signor **N. R.** ha riassunto

il procedimento iscritto al n. 1831/2021 RG, instaurato presso il Tribunale

Civile di omissis, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la

riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in godimento dal

2009. Il ricorrente ha dichiarato di essere cessato dal servizio come Carabiniere il 12 agosto 1968 e di essere stato destinatario del trattamento pensionistico privilegiato determinato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il 12 marzo 2009. Con decreto n. 387 del 25 marzo 2009 del Ministero della Difesa – Reparto 5^ Divisione è stata, infatti, riconosciuta la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato con decorrenza 1° luglio 1990, ai sensi delle leggi nn. 312/1980, 432/1981 e 141/1985, in ragione della domanda di aggravamento presentata il 23 settembre 2008.

Secondo il convenuto, l'istituto previdenziale resistente non ha mai inteso provvedere alla piena esecuzione del decreto n. 387/2009, considerato che l'istante continua a percepire l'ordinario trattamento pensionistico privilegiato e non quello riliquidato, come risulta dalla perizia tecnica econometrica allegata al ricorso, la quale evidenzierebbe una differenza di trattamento di pensione spettante al signor R., per il periodo 1° ottobre 2008 al 31 agosto 2017, pari ad euro 42.905,18. L'istante ha, pertanto, notificato all'INPS, il 22 febbraio 2017, formale atto di diffida e messa in mora, senza avere ottenuto alcun riscontro. In ragione della sentenza del Tribunale con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice del lavoro in favore del giudice contabile, il signor R. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale riproponendo le medesime domande contenute nell'originario ricorso, meglio specificate in epigrafe, ivi compresa la richiesta di CTU per la quantificazione delle differenze pensionistiche dovute, con vittoria di spese, diritti e onorari.

II. Con **decreto** del 10 maggio 2024, ritualmente notificato, insieme al ricorso introduttivo, all'amministrazione resistente, è stata fissata l'udienza

di discussione del giudizio per il giorno 14 ottobre 2024.

III. Con **memoria difensiva**, depositata il 3 ottobre 2024, si è costituito l'INPS che, nel riproporre le medesime difese spiegate dinanzi al Tribunale, ha, in via preliminare, eccepito: **a)** la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del d.P.R. n. n. 639 del 30 aprile 1970, come modificato dall'art. 38, primo comma, lett. d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011; **b)** l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per carenza della preventiva istanza amministrativa, ai sensi dell'art. 153, prima comma, lett. b), c.g.c.. Nel **merito**, il ricorso sarebbe infondato perché al ricorrente sarebbe stato liquidato correttamente il trattamento pensionistico ai sensi dell'invocato decreto n. 387/2009, come risulta dal cedolino relativo alla pensione del ricorrente nel quale si legge chiaramente la corresponsione degli arretrati spettanti al signor R. e l'adeguamento della provvidenza in godimento rispetto al cedolino della pensione del mese precedente. L'INPS ha aggiunto che la pensione dell'istante risulta, infatti, quasi raddoppiata, posto che la pensione mensile lorda di novembre 2009 (pensione privilegiata di 6^a ctg.) era pari ad euro 816,82 mentre quella liquidata nel mese di dicembre 2009 era pari ad euro 1.321,93. Inoltre, con la medesima lavorazione (lotto 13 del 4 novembre 2009) con la quale è stato applicato il decreto n. 387/2009 è stato concesso l'assegno integrativo di euro 1.856,78 a decorrere dal 1° ottobre 2008, elevato ad euro 1.913,23 dal 1° gennaio 2009. L'istituto previdenziale ha, altresì, precisato che, con il lotto n. 50 dell'8 giugno 2009, è stata riconosciuta la maggiorazione previdenziale indicata nella tab. B allegata alla legge n. 59/1991, erogata sulla rata di pensione di luglio 2009. Ne deriva che, a detta dell'INPS, l'importo della pensione è stato

correttamente calcolato secondo le previsioni del decreto n. 387/2009 e della

documentazione inviata all'istituto previdenziale dal Ministero della Difesa.

L'INPS ha eccepito anche la genericità della richiesta del ricorrente, posto

che l'importo oggetto di domanda risulta determinato in maniera del tutto

empirica mediante conteggi opinabili e prospetti di calcolo inattendibili. In

via subordinata, l'istituto resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale

di eventuali differenze sui ratei, con decorrenza dalle singole date di

pagamento (mensili), ai sensi dell'art. 2 del RDL n. 295/1939, come sostituito

dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e l'inammissibilità del cumulo

di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412. L'INPS ha, quindi, concluso per il

l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, per carenza di

domanda amministrativa ovvero per carenza di interesse ad agire, in

subordine e nel merito, per la infondatezza del ricorso in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e competenze.

IV. All'udienza del 14 ottobre 2024, l'avv. Giovanni Coscarella, per il

ricorrente, ha contestato tutte le eccezioni e le difese spiegate dall'INPS ed ha

insistito per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Coscarella ha, inoltre, chiesto

un breve rinvio per produrre copia della ricevuta di avvenuta consegna della

istanza amministrativa del 2017. L'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, si è

riportata integralmente a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella

memoria di costituzione ed ha, pertanto, insistito per il rigetto del ricorso. La

difesa dell'istituto previdenziale non si è, comunque, opposta dalla richiesta

di rinvio formulata dal ricorrente. Pertanto, su concorde richiesta delle parti,

la causa è stata rinviata all'udienza del 9 dicembre 2024.

V. Con **nota di deposito**, acquisita agli atti il 17 ottobre 2024, il ricorrente

ha, altresì, prodotto i cedolini relativi al trattamento pensionistico in godimento per l'anno 2023.

VI. All'**udienza pubblica** del 9 dicembre 2024, questo GUP, sentito il difensore dell'INPS ha, con ordinanza in udienza, rigettato l'istanza di rinvio, depositata irritualmente a mezzo p.e.c. in ari data, dall'avv. Giovanni Coscarella, difensore del ricorrente, motivata con la impossibilità di raggiungere la sede della Corte territoriale a causa del maltempo, considerata l'assenza di prova dell'impedimento lamentato, che la causa era già stata trattata nel merito nella precedente udienza di discussione del ricorso, che non è stata prodotta in giudizio la prova dell'avvenuta consegna della istanza in via amministrativa del 2017 (unica ragione per la quale la causa era stata rinviata) e che, ai sensi dell'art. 167, dodicesimo comma, c.g.c. non sono ammesse udienze di mero rinvio. L'avv. Caterina Battaglia per l'INPS ha, quindi, insistito in tutte le domande eccezioni e difese riportandosi integralmente agli scritti difensivi. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è **inammissibile**. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall'INPS appaiono, infatti, fondate.

I.a. Come è noto, l'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639/1970, nel testo introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 385/1992, dispone che *“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o*

dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.” ed il successivo ultimo comma, aggiunto dall’art. 38, primo comma, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, precisa, inoltre, che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che “In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d) del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l.n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione).” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 12 agosto 2021, n. 22820) e, con specifico riguardo a prestazioni già liquidate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, che “il termine di decadenza (di tre anni) introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di

accessori del credito, decorre dal riconoscimento parziale della prestazione

ovvero dal pagamento della sorte e trova applicazione anche con riguardo a

prestazioni già liquidate, ma solo a partire dall'entrata in vigore della

disposizione.” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 17 giugno 2021, n. 17430). Nella

fattispecie in esame, con decreto n. 387 del 25 marzo 2009, il Ministero della

Difesa ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico del

ricorrente ed al riconoscimento in favore di quest'ultimo della pensione

privilegiata ordinaria, a far data dal 1° luglio 1990, sulla base dello stipendio

attribuibile in virtù delle leggi nn. 312/1980, 432/1981 e 141/1985, in

ragione della istanza di aggravamento presentata il 23 settembre 2008.

Pertanto, da tale data decorre il termine triennale per l'esercizio dell'azione

giudiziaria, a pena di decadenza. Risulta dalla documentazione versata in

atti che il signor R. ha esercitato l'azione giudiziaria relativa all'esatto

adempimento del provvedimento sopra richiamato con ricorso al Tribunale

Civile di omissis, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 9 giugno

2021 e, quindi, oltre il termine triennale di decadenza indicato dalla

disciplina sopra richiamata, decorrente dalla data del provvedimento di

riliquidazione o, comunque, trattandosi di prestazioni già erogate, dalla data

di entrata in vigore dell'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011. Da qui

la inammissibilità del ricorso.

I.b. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare la inammissibilità del ricorso,

eccepita dall'istituto previdenziale resistente. È, infatti, noto che l'art. 153,

primo comma, lett. b), c.g.c. prevede che il ricorso pensionistico deve essere

dichiarato inammissibile quando “*si propongano domande sulle quali non si*

sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il

termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di

diffida a provvedere.”. Dalla documentazione versata in atti dal convenuto

risulta un atto di diffida e messa in mora del 22 febbraio 2017, indirizzato

all'INPS di omissis, sede di omissis, con il quale si intimava all'istituto

previdenziale di procedere all'adeguamento e alla riliquidazione del

trattamento pensionistico secondo le modalità e gli importi indicati nel

decreto n. 387/2009. Tuttavia, tale atto, che il ricorrente afferma di avere

inviato all'INPS, non risulta essere stato notificato, non avendo il signor R.

fornito alcuna prova al riguardo, come tempestivamente contestato dall'INPS

in sede di costituzione in giudizio. A ciò si aggiunga che la prova dell'avvenuta

notifica del già menzionato atto di diffida e messa in mora non è stata fornita

dalla difesa del ricorrente neanche a seguito del rinvio dell'udienza di

discussione, disposta da questo GUP su concorde richiesta delle parti, al fine

della produzione da parte del ricorrente della già menzionata prova. Pertanto,

anche sotto questo profilo, il ricorso appare inammissibile per la violazione

dell'art. 153 c.g.c. sopra richiamato.

II. Ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese di giudizio vengono

compensate,

P.Q.M.

il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione

giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando

dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2024.

Il Giudice unico delle pensioni

